



## Ordinanza concernente la raccolta degli scarti vegetali

Il Municipio di Capriasca,

richiamati la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004, gli articoli 107 cpv. 2 lett. b, 192 LOC e 24 RALOC, nonché il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti del 14 dicembre 2010,

### d e c r e t a

#### **Art. 1 Scopo**

La presente ordinanza ha lo scopo di disciplinare la gestione e l'uso delle piazze comunali di raccolta degli scarti vegetali nell'intento di evitare abusi e disordine sul territorio, come pure di assicurare un corretto smaltimento degli scarti vegetali nel comprensorio comunale.

#### **Art. 2 Giorni, orari e luoghi di raccolta**

<sup>1</sup>I giorni e gli orari di apertura delle piazze di raccolta sono definiti dal Municipio e indicati tramite gli usuali mezzi di informazione.

<sup>2</sup>Le piazze di raccolta comunali sono situate nelle frazioni di Bidogno (*ar Gé*), Lelgio (*Via Gola di Lago, zona Cava*) e Vaglio (*i Camp d'Altán*).

#### **Art. 3 Utenza**

<sup>1</sup>L'utilizzo delle piazze di raccolta è riservato alle economie domestiche ed ai proprietari di residenze secondarie di Capriasca, nonché ad aziende e commerci di Capriasca i cui scarti vegetali per quantità, qualità, dimensioni e peso sono comparabili a quelli provenienti da economie domestiche.

<sup>2</sup>Consegne effettuate per mezzo di ditte specializzate o di terzi devono avvenire previa presentazione di un'autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario e vidimata dall'Ufficio tecnico con l'indicazione del numero di sacchi e del peso approssimativo degli scarti.

<sup>3</sup>A richiesta dell'operatore addetto al controllo delle piazze, l'utente deve documentare la propria identità tramite un documento di legittimazione (passaporto, carta d'identità, patente).

#### **Art. 4 Deposito rifiuti**

<sup>1</sup>Presso le piazze di raccolta è unicamente permesso il deposito di scarti vegetali prodotti nel comprensorio del Comune di Capriasca e che non possono essere compostati in proprio.

<sup>2</sup>L'accesso alle piazze di raccolta è consentito solamente nei giorni e negli orari stabiliti dal Municipio ed in presenza dell'operatore addetto al controllo.

<sup>3</sup>Per il resto le piazze di raccolta sono chiuse e inagibili. Eventuali aperture straordinarie possono essere autorizzate, in caso di necessità, dall'Ufficio tecnico comunale.

#### **Art. 5 Tipologia rifiuti**

<sup>1</sup>Sono ammessi i seguenti rifiuti compostabili: le ramaglie proveniente dal taglio di alberi (diametro max 6 cm) e dal giardinaggio, scarti dell'orto, fiori, fogliame, letame, paglia, erba, piante appassite e simili.

<sup>2</sup>Non sono consentiti scarti di legname derivante da esboschi, ceppaie, palme, terra vegetale, sassi e pietre, sabbia, come pure gli scarti organici di cucina, gli scarti vegetali contenenti neofite invasive elencate nell'allegato 2 dell'*Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente*.

<sup>3</sup>Il materiale inquinato da organismi alloctoni invasivi può essere riciclato unicamente nel luogo in cui viene prelevato e solo dopo specifica richiesta all'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati. In particolare bisogna prestare attenzione alle seguenti specie: Ambrosia con foglie di artemisia (*Ambrosia artemisiifolia*), Panace di Mantegazzi (*Heracleum mantegazzianum*),



Poligono del Giappone (*Reynoutria japonica*), Ailanto (*Ailanthus altissima*) e Kudzu (*Pueraria lobata*).

#### **Art. 6 Quantitativi**

<sup>1</sup>La consegna di scarti vegetali è consentita nella misura di 40 sacchi da ca. 20 kg cadauno per economia domestica, proprietari di residenze secondarie all'anno o aziende e commerci di Capriasca (ca. 8 quintali). Quantitativi superiori sono sottoposti a specifiche tasse come indicato al successivo art. 8.

#### **Art. 7 Modalità di consegna**

<sup>1</sup>Gli scarti vegetali devono essere ordinatamente accatastati negli spazi preposti, seguendo le indicazioni dell'operatore addetto al controllo.

<sup>2</sup>Per quantitativi di rifiuti rilevanti, superiori a cinque metri cubi, occorre contattare preventivamente l'Ufficio tecnico comunale al fine di ottenere le necessarie indicazioni circa il luogo di consegna.

#### **Art. 8 Tasse**

<sup>1</sup>La tassa annua prelevata mediante l'*Ordinanza concernente le tasse per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti*, comprende la raccolta e lo smaltimento di 40 sacchi da 20 kg di scarti vegetali per economia domestica, proprietari di residenze secondarie, azienda o commercio.

<sup>2</sup>Per quantitativi superiori il Comune preleva una tassa supplementare commisurata come segue:

fr. 3.60 per ogni sacco supplementare da giardinaggio da ca. 20 kg;

fr. 18.-- per quintale (corrispondente a 5 sacchi da giardinaggio);

fr. 24.-- per m cubo.

#### **Art. 9 Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa massima di fr. 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC e dall'art. 60 del Regolamento comunale.

#### **Art. 10 Entrata in vigore**

<sup>1</sup>La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2017 abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

<sup>2</sup>Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti LOC.

#### **Per il Municipio**

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 733 del 29 agosto 2016.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 31 agosto 2016 al 30 settembre 2016.